



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Amministrativi



Prot. n. 4047
UFFICIO COMMERCIO

Fratta Polesine, li 28.04.2020

ORDINANZA SINDACALE N. 14 DEL 28.04.2020

OGGETTO: EMERGENZA COVID – 19 – ORDINANZA N. 13 DEL 15.04.2020 – PROROGA DISPOSIZIONI PIANO DEL MERCATO FINO AL 3 MAGGIO 2020.
INTEGRAZIONE CON DISPOSIZIONI ORDINANZA REGIONALE N. 42 DEL 24.04.2020.

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza n. 12 del 08.04.2020, prot. ns. atti n. 3411 del 08.04.2020, come previsto dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 37 del 03.04.2020, è stato disposto:

1. che, il mercato settimanale del giovedì, nel periodo di efficacia del citato provvedimento regionale, si svolga nel tratto di strada di via Trieste, tra l'incrocio con via Fortini e l'incrocio con via Ca' Pepoli, con la presenza, come disposto dal DPCM dell'11.03.2020, dei soli operatori del settore alimentare, in possesso di relativa concessione e autorizzazione di tipo A;
2. di perimetrare la suddetta area di svolgimento del mercato settimanale;
3. di individuare il varco di accesso al mercato, in corrispondenza dell'intersezione di via Trieste con via Fortini e il varco di uscita, in corrispondenza dell'incrocio di via Trieste con in via Ca' Pepoli;
4. che la sorveglianza all'accesso dell'area ed il rispetto delle disposizioni sia garantita dalla presenza della protezione civile e delle forze dell'ordine;
5. l'obbligo da parte dei venditori e dei compratori, dell'uso di guanti monouso e mascherine (e comunque idonea copertura di naso e bocca);
6. che le suddette disposizioni siano efficaci fino al 13 aprile 2020, salvo proroga;

Tenuto conto che con il citato provvedimento è stato tra l'altro ricordato che:

- l'accesso agli esercizi aperti al pubblico è consentito soltanto per approvvigionarsi del necessario e solo ad un componente del nucleo familiare, salvo comprovati motivi di assistenza ad altre persone;
- in ogni attività esterna consentita, deve essere rispettata la distanza di sicurezza sociale indispensabile per evitare il contagio;

Considerato che con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13.04.2020, sono state confermate le disposizioni previste dalla precedente Ordinanza regionale n. 37 del 03.04.2020, ovvero è stato confermato il divieto di esercizio dell'attività di commercio nel mercato o su area pubblica di generi alimentari, nei comuni privi dell'apposito piano e sono state tra l'altro previste le seguenti misure:

- l'obbligo dell'utilizzo di mascherine o di ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, nonché guanti o gel o altra soluzione igienizzante negli spostamenti all'esterno della proprietà privata (fatte salve le disposizioni specifiche di cui alle lettere k), m) e n) e al punto 2) dell'Ordinanza n. 40 in materia di trasporto pubblico locale);
- la possibilità di uscite esclusivamente in forma individuale, salvo l'accompagnamento determinato da esigenze di necessità e di tutela della salute quale nel caso di accompagnamento di disabili e minori di anni 14; deve essere rispettato in ogni caso il distanziamento sociale di metri due;
- il divieto di uscita di chi presenta temperatura corporea superiore a 37,5 gradi;
- l'obbligo del rispetto in tutti i punti di vendita e commercializzazione regolarmente ammessi, sia nell'area esterna di attesa ai fini dell'ingresso in locali chiusi, sia nelle aree di vendita completamente all'aperto, con prelievo o meno dei prodotti da parte dei compratori, delle misure di distanziamento di almeno due metri e



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Amministrativi



dell'utilizzo di guanti e mascherine (e comunque garantendo copertura di naso e bocca anche con altri idonei mezzi), di mantenimento di un unico accesso contingentando gli ingressi per evitare gli assembramenti nei locali (compresa la limitazione dell'accesso ad un soggetto per nucleo familiare, salva necessità di accompagnamento);

- la possibilità di vendita al dettaglio, in due giorni alla settimana (esclusi i festivi e prefestivi), di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020;

Dato atto che con Ordinanza n. 13 del 15.04.2020, prot. n. 3628 del 15.04.2020, come da Ordinanza del Presidente della Regione Veneto n. 40 del 03.04.2020, è stata confermata la struttura del mercato settimanale, come da piano approvato con Ordinanza n. 12 del 08.04.2020;

Preso atto che con Ordinanza Regionale n. 42 del 24.04.2020, sono state revocate le restrizioni imposte con la citata ordinanza n. 40, relativamente al commercio di vestiti per bambini, libri e prodotti di cartoleria ovvero la disposizione restrittiva di cui alla lettera o) del punto 1, che recitava: *"la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l'attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.02.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, fatto salvo il rispetto della disposizione di cui alla lettera k);*

Considerato che con la richiamata ordinanza n. 42 è stato inoltre disposto: -

- di consentire la vendita, in esercizi anche esclusivamente commerciali al dettaglio, quali fiorerie, di prodotti florovivaistici, quali a titolo di esempio semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti;
- di consentire la vendita, nei mercati e nelle analoghe forme di vendita su area pubblica o privata, di prodotti florovivaistici e di abbigliamento per bambini, comprese le scarpe per i bambini medesimi;

Evidenziato che le disposizioni dell'Ordinanza n. 42 hanno effetto dal 24 aprile 2020 al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

Sottolineato che continuano a valere, per quanto non diversamente regolato dall'Ordinanza Regionale n. 42, tutte le altre disposizioni di cui all' Ordinanza Regionale n. 40 del 03.04.2020, intendendosi modificato il distanziamento ivi previsto con la distanza di un metro;

Richiamate le disposizioni del DPCM del 10.04.2020, che producono effetto dal 14 aprile 2020 al 3 maggio 2020;

Tenuto conto che, dalla data di efficacia del citato Decreto cessano di produrre effetti i DPCM dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020 e del 1 aprile 2020 e continuano invece ad applicarsi le misure più restrittive adottate dalle Regioni;

Vista l'Ordinanza Regionale n. 43 del 27.04.2020;

Evidenziato quanto disposto dalla norma in materia di violazione delle citate disposizioni;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000;

DISPONE

di confermare, come previsto dalle Ordinanze Regionali più sopra richiamate, la struttura di svolgimento del mercato settimanale del giovedì, come disposta dall'Ordinanza n. 12 del 08.04.2020 e prorogata dall'Ordinanza n. 13 del 15.04.2020 e nelle premesse dettagliatamente riportata;



Città di Fratta Polesine

Provincia di Rovigo

Ufficio Servizi Amministrativi



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Villa Badoer
inscribed on the World
Heritage List in 1996

DISPONE INOLTRE

di integrare la precedente ordinanza sindacale con le nuove disposizioni regionali, disponendo che il mercato si svolga con la presenza degli operatori del settore alimentare, come disposto dal DPCM dell'11.03.2020 e degli operatori del settore non alimentare indicati dall'Ordinanza Regionale n. 42 e in possesso di relativa concessione e autorizzazione di tipo A, rilasciata dal Comune di Fratta Polesine;

ORDINA

che le disposizioni della presente ordinanza siano efficaci, come previsto dai provvedimenti regionali, fino al 3 maggio 2020 compreso, salva cessazione anticipata della stessa per effetto di quanto disposto dal decreto legge n. 19 del 2020 e salva proroga nel rispetto del medesimo decreto legge;

RICORDA

quanto disposto dal DPCM del 10.04.2020 e dalle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13.04.2020 e n. 42 del 15.04.2020 in materia di accesso agli esercizi aperti al pubblico, alle misure di distanziamento sociale e all'utilizzo dei dispositivi idonei per la copertura di naso e bocca, nonché di guanti o gel o altra soluzione igienizzante negli spostamenti all'esterno della proprietà privata;

DISPONE INFINE

che il presente provvedimento venga pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Ente, trasmesso tramite PEC agli operatori commerciali, inviato alla Prefettura di Rovigo, alla Polizia Locale, alla Stazione dei Carabinieri di Fratta Polesine e all'UTC per la delimitazione dell'area mercatale.

Fratta Polesine, lì 28.04.2020

IL SINDACO
Tasso Giuseppe